

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSIZIONE INTEGRATIVA DOVUTA A TITOLO DI IMPOSTA MINIMA INTEGRATIVA, IMPOSTA MINIMA SUPPLETIVA E IMPOSTA MINIMA NAZIONALE

(Art. 53 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 7 novembre 2025)

1. PREMESSA

L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al d.lgs. n. 209 del 2023) dispone che, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese secondo l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole adottate il 14 dicembre 2021 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia "Regole OCSE contro l'erosione della base imponibile globale (Secondo Pilastro)" e alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (di seguito "direttiva"), è istituita una imposizione integrativa prelevata attraverso:

- a) l'imposta minima integrativa, dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo;
- b) l'imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l'imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
- c) l'imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.

L'art. 53 prevede la presentazione della dichiarazione fiscale annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale (di seguito, "imposte").

Con il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 7 novembre 2025 (di seguito "decreto") sono state stabilite le modalità per gli adempimenti previsti dal predetto art. 53, commi 1 e 2, in particolare per gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte dovute in Italia.

Le predette disposizioni si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023. Le disposizioni di cui agli artt. 19, 20 e 21 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto previsto nell'art. 57, comma 1.

2. SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE FISCALE

Sono tenute a presentare la dichiarazione fiscale (di seguito "dichiarazione"):

- a) la controllante capogruppo di cui all'art. 13, la partecipante intermedia di cui all'art. 14 e la partecipante parzialmente posseduta di cui all'art. 15, localizzate nel territorio dello Stato italiano, responsabili dell'imposta minima integrativa;
- b) l'impresa, diversa dall'entità di investimento, localizzata nel territorio dello Stato italiano individuata quale responsabile dell'imposta minima suppletiva ai sensi dell'art. 19, comma 2, o dell'art. 20, comma 3;
- c) l'impresa, l'entità a controllo congiunto o l'entità sussidiaria a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonché l'entità trasparente apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano individuate quali responsabili dell'imposta minima nazionale ai sensi dell'art. 18, comma 7, secondo periodo, e dell'art. 10 del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 1° luglio 2024 sull'imposta minima nazionale.

ATTENZIONE I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione coincidono con i soggetti tenuti al versamento dell'imposta. Si evidenzia che tali soggetti potrebbero risultare diversi, nell'ambito dello stesso gruppo, per ciascuna delle imposte.

I predetti soggetti assolvono l'adempimento dichiarativo in relazione agli esercizi in cui il gruppo di appartenenza soddisfa i requisiti previsti all'art. 10, indipendentemente dalla circostanza che sia dovuta l'imposta o che lo stesso fruisca dei regimi previsti da un accordo internazionale di cui all'art. 39, comma 2, o dei "Regimi di Esclusione", che comprendono il c.d. regime *de minimis* di cui all'art. 37, l'esclusione dall'imposizione integrativa prevista per la fase iniziale di internazionalizzazione dall'art. 56 e il differimento dell'imposta minima integrativa e dell'imposta minima suppletiva di cui all'art. 57.

Ai fini degli obblighi dichiarativi, si tiene conto dell'ordine di applicazione delle regole che individuano il soggetto tenuto al versamento dell'imposizione integrativa stabilito nel d.lgs. n. 209 del 2023. Pertanto, ad esem-

pio, una controllante intermedia localizzata in Italia è esonerata dal presentare la dichiarazione (e dal versare l'imposta dovuta) se la stessa è detenuta da una controllante capogruppo localizzata in Italia o in un Paese terzo, dove è soggetta all'imposta minima integrativa/equivalente. In tal caso, i relativi obblighi dichiarativi e di versamento ricadono solo sulla seconda (se localizzata in Italia). Qualora, invece, la controllante capogruppo sia un'entità esclusa o localizzata in un Paese che non ha implementato l'imposta minima integrativa equivalente, la partecipante intermedia localizzata in Italia è tenuta a presentare la dichiarazione e a liquidare l'imposta dovuta in base alla propria quota di attribuzione, salvo nel caso in cui un'altra partecipante intermedia di livello superiore lungo la catena partecipativa detenga in essa una **partecipazione di controllo** e sia soggetta all'imposta minima integrativa/equivalente. In caso di una catena partecipativa caratterizzata da più partecipanti intermedie localizzate in Italia in cui ciascuna di esse non detiene una partecipazione di controllo nella sottostante partecipante intermedia, tutte le partecipanti intermedie localizzate in Italia sono tenute a presentare la dichiarazione, liquidando e versando l'eventuale imposta dovuta sulla base della propria quota di attribuzione calcolata tenendo conto del meccanismo previsto nell'art. 17 per evitare una doppia imposizione. La dichiarazione è presentata anche dalla controllante intermedia che, per effetto del suddetto meccanismo, ha una quota di attribuzione ridotta a zero.

Le partecipanti parzialmente possedute applicano prioritariamente l'imposta minima integrativa rispetto alla controllante capogruppo o a controllanti intermedie e, qualora localizzate in Italia, sono tenute ad adempiere agli obblighi dichiarativi e di versamento. Tuttavia, se la partecipante parzialmente posseduta è, in modo diretto o indiretto, interamente posseduta da una partecipante parzialmente posseduta di più alto livello che applica l'imposta minima integrativa, solo quest'ultima è considerata responsabile dell'imposta con i conseguenti obblighi dichiarativi e di versamento in Italia, se ivi localizzata. Quando, invece, la partecipazione non è totalitaria, tutte le partecipanti parzialmente possedute della catena applicano l'imposta minima integrativa (indipendentemente dall'intervento della controllante capogruppo o della partecipante intermedia) e sono tenute a dichiarare e versare l'imposta dovuta da ciascuna di loro sulla base del meccanismo di cui all'art. 17.

In coerenza con la natura e il ruolo svolto dall'imposta minima nazionale nell'economia delle regole sull'imposizione integrativa, il soggetto responsabile di questa imposta, ai sensi dell'art. 18, a differenza di quanto previsto per l'imposta minima integrativa e per l'imposta minima suppletiva, è sempre tenuto a presentare la dichiarazione in relazione agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza soddisfa i requisiti previsti all'art. 10. Le entità escluse di cui all'art. 11 non sono obbligate alla presentazione della dichiarazione purché non sia stata esercitata, ai sensi del comma 3 del citato art. 11, l'opzione di non considerare come soggetti esclusi quelli indicati nel comma 1, lettere b) e c), del medesimo art. 11.

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione è trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite un intermediario di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli REDDITI¹.

La dichiarazione va presentata entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio oggetto della dichiarazione ("esercizio di riferimento"). In deroga, la dichiarazione è trasmessa entro il diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio transitorio di cui all'art. 54, comma 1. Ai fini del termine più ampio di diciotto mesi, non rileva il fatto che il gruppo fruisca di Regimi di Esclusione o di Regimi Semplificati né si applica l'ipotesi disciplinata nell'art. 7, comma 2, del decreto sull'imposta minima nazionale.

Il primo termine di scadenza della dichiarazione, indipendentemente dall'inizio o dalla durata dell'esercizio, non può essere anteriore al 30 giugno 2026 (ad esempio, nel caso di un gruppo multinazionale avente l'esercizio di 6 mesi, che inizia il 1° gennaio 2024 e termina il 30 giugno 2024, la dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2026).

VERSAMENTO IMPOSTE DOVUTE

Le imposte dovute relative ad un esercizio sono versate in due rate. La prima rata, corrispondente al 90 per cento dell'importo complessivamente dovuto per l'esercizio di riferimento, va versata entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio stesso.

La seconda rata, pari al residuo 10 per cento, va versata entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nell'art. 5 del decreto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio (nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare, la seconda rata dell'imposta dovuta per il 2024 è versata entro l'ultimo giorno del mese di luglio 2026, mentre la seconda rata dell'imposta dovuta per il 2025 è versata entro l'ultimo giorno del mese di aprile 2027).

REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56); per difetto, se inferiore a detto limite (es.: 55,49 diventa 55).

Nel caso in cui, secondo le Regole OCSE, della direttiva e del d.lgs. n. 209 del 2023, l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo è calcolata in una valuta diversa dall'euro, la dichiarazione è compilata convertendo i dati in euro sulla base del tasso di cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento.

4. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il modello è composto dal frontespizio e da appositi quadri contenenti i dati e le informazioni riguardanti l'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale.

ANNO E TIPO DICHIARAZIONE

Nel campo **"Anno dichiarazione"** va indicato l'anno solare relativo alla data del 31 dicembre che cade nel corso dell'esercizio di riferimento (ad esempio, per l'esercizio di riferimento 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 va indicato 2024; per l'esercizio di riferimento 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 va indicato sempre 2024, mentre per l'esercizio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 va indicato 2025). In caso di esercizio di riferimento che inizia il 1° gennaio e termina prima del 31 dicembre del medesimo anno, va indicato l'anno solare in cui cadono le predette date di inizio e fine dell'esercizio.

Il soggetto che ha già presentato la dichiarazione all'Agenzia delle entrate per l'esercizio di riferimento può modificarla o integrarla attraverso la trasmissione di una nuova dichiarazione, che sostituisce la precedente, entro i termini previsti nell'art. 5 del decreto. A tal fine, nel presente riquadro va barrata la **casella "Correttiva nei termini"**.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto gli adempimenti dichiarativi riguardanti l'imposizione integrativa sono regolati anche dalle disposizioni contenute negli art. 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, che risultano compatibili con il sistema impositivo in esame. Ad esempio, non è possibile integrare la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, del citato d.P.R., nelle ipotesi disciplinate dall'art. 32 o dall'art. 36. A tal fine, nel presente riquadro va barrata la **casella "Dichiarazione integrativa"**. Per poter presentare la dichiarazione integrativa è necessario che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Si considera valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza. La dichiarazione integrativa può essere trasmessa compilando un nuovo modello completo di tutte le sue parti, dopo la scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione da rettificare o integrare (quando, cioè, non è più possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini).

Nel caso in cui il soggetto che ha trasmesso la dichiarazione voglia annullarne gli effetti per l'esercizio di riferimento, può utilizzare questo stesso modello nel quale va barrata la **casella "Annullamento"**. In tal caso, i quadri A, B, C, D, E ed F non vanno compilati.

Il soggetto che presenta la dichiarazione ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella **casella "Situazioni particolari"**. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

SOGGETTO CHE PRESENTA LA DICHIARAZIONE

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione e nella **casella "Ruolo"** uno dei seguenti codici:

- 1 - Controllante capogruppo
- 2 - Partecipante intermedia
- 3 - Partecipante parzialmente posseduta
- 4 - Impresa
- 5 - Entità a controllo congiunto
- 6 - Entità sussidiaria a controllo congiunto
- 7 - Entità trasparente apolide
- 8 - Entità di investimento
- 9 - Entità assicurativa di investimento

I codici 5, 6, 7, 8 e 9 riguardano il caso in cui la dichiarazione si riferisca all'imposta minima nazionale.

ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Nel riquadro vanno indicate negli appositi campi le date, rispettivamente, di inizio e di fine dell'esercizio (come definito al n. 22 dell'allegato A al d.lgs. n. 209 del 2023) oggetto della dichiarazione.

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Nel riquadro devono essere indicati il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante del soggetto dichiarante firmatario della dichiarazione. Il codice carica è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica contenuta nelle istruzioni del modello di dichiarazione Redditi Società di capitali (il dichiarante ha cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita). Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "Codice fiscale società", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra il soggetto dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientra, ad esempio, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società incorporante, di società incorporata, che presenta la dichiarazione per conto di quest'ultima.

RECAPITI

Devono essere indicati i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica negli appositi campi del presente riquadro, per eventuali richieste di chiarimenti sui dati esposti nella dichiarazione da parte dell'Agenzia delle entrate.

SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

È necessario conservare la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato.

RICEZIONE AVVISO TELEMATICO

L'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, emerga un'imposta da versare o un minor rimborso. I chiarimenti sono richiesti dall'Agenzia delle entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la **casella "Invio avviso telematico all'intermediario"**. A sua volta, l'intermediario accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la **casella "Ricezione avviso telematico"** inserita nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'incaricato deve:

- indicare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella "Ricezione avviso telematico", qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l'avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell'impegno cumulativo;
- apporre la firma.

La casella "Ricezione avviso telematico" può essere compilata solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

5. COMPILAZIONE DEI QUADRI

GENERALITÀ

Il soggetto che presenta la dichiarazione è tenuto a compilare il quadro riguardante l'imposta o le imposte di cui è responsabile. In particolare:

- il **quadro A** accoglie le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e su eventuali regimi semplificati e regimi di esclusione fruiti;
- il **quadro B** accoglie i dati e le informazioni di sintesi necessarie per determinare l'imposizione integrativa;
- il **quadro C** accoglie i dati e le informazioni di sintesi necessarie per determinare l'imposta minima integrativa dovuta in Italia. Il quadro è compilato anche qualora l'imposta dovuta risulti pari a zero;
- il **quadro D** accoglie i dati e le informazioni di sintesi necessarie per determinare l'imposta minima suppletiva dovuta in Italia. Il quadro è compilato anche qualora l'imposta dovuta risulti pari a zero;
- il **quadro E** accoglie i dati e le informazioni necessarie per determinare l'imposta minima nazionale dovuta in Italia. Il quadro è compilato anche qualora l'imposta dovuta risulti pari a zero;

- il **quadro F** accoglie i dati relativi alle imposte a debito o a credito nonché i dati relativi al credito derivante da dichiarazioni integrative a favore presentate nell'esercizio di riferimento.

Nei quadri D ed E vanno anche indicate le eventuali imprese o entità di un gruppo a controllo congiunto per conto delle quali il soggetto dichiarante agisce in qualità di responsabile degli obblighi dichiarativi e di versamento, la ripartizione dell'eventuale onere fiscale tra le imprese o entità di un gruppo a controllo congiunto localizzati in Italia o tra le entità trasparenti apolide costituite in base alle leggi dello Stato italiano.

QUADRO A - DATI DEL GRUPPO/ REGIMI SEMPLIFICATI E DI ESCLUSIONE

SEZIONE I – DATI DEL GRUPPO

Nel **rigo A1**, va indicato:

- in **colonna 1**, il nome del gruppo multinazionale o nazionale, al quale appartiene il soggetto dichiarante, che è utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato dell'esercizio di riferimento;
- in **colonna 2**, uno dei seguenti codici: 1, in caso di gruppo nazionale o 2, in caso di gruppo multinazionale.

Nel **rigo A2**, vanno indicate le informazioni riguardanti la controllante capogruppo e, in particolare:

- in **colonna 1**, se esistente, il codice fiscale rilasciato dall'amministrazione fiscale italiana;
- in **colonna 2**, il codice identificativo estero. Tale codice è quello utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel suo Paese di localizzazione o, qualora non disponibile, va indicato un codice o un numero di registrazione che identifichi la controllante capogruppo in maniera equivalente;
- in **colonna 3**, il "Paese di localizzazione" utilizzando il codice Paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2 per il Paese;
- in **colonna 4**, la denominazione.

Nell'ipotesi in cui il soggetto dichiarante sia membro di un gruppo a controllante multipla, ai sensi dell'art. 44, è necessario compilare i **righe A3 e A4** riportando le informazioni richieste per ciascuna controllante capogruppo. A tal fine, si rinvia alle istruzioni del rigo A2 (che, nella presente ipotesi, non va compilato).

SEZIONE II – REGIMI SEMPLIFICATI E DI ESCLUSIONE

La presente sezione è compilata per ciascun Paese e per ciascun sottogruppo rispetto al quale non è calcolata l'imposizione integrativa dovuta in Italia in quanto si rendono applicabili le eccezioni a tale calcolo previste dalle Regole OCSE, dalla Direttiva e dal d.lgs. n. 209 del 2023, vale a dire i casi in cui l'imposizione integrativa è ridotta a zero per effetto dell'applicazione di un regime semplificato o dell'esclusione *de minimis*. Con riferimento ai regimi transitori semplificati, si applicano le disposizioni attuative contenute nel decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 20 maggio 2024.

Quando un regime semplificato riduce a zero l'imposizione integrativa, il soggetto dichiarante non compila i quadri successivi rispetto a quelle imprese o entità a controllo congiunto o a quei membri di gruppi a controllo congiunto (ad eccezione di quanto precisato nel proseguo).

In particolare, nel **rigo A5** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice alfabetico del paese a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2 per il Paese;
- in **colonna 2**, il tipo di sottogruppo individuato utilizzando uno dei seguenti codici:
 - 1 - Impresa
 - 2 - Sottogruppo di minoranza
 - 3 - Impresa partecipata in misura minoritaria
 - 4 - Entità di investimento (comprese le entità assicurative di investimento)
 - 5 - Entità a controllo congiunto
 - 6 - Gruppo a controllo congiunto
 - 7 - Entità apolide

ATTENZIONE Nel caso in cui sia stato indicato il codice 7 ("Entità apolide") nella casella "Tipo sottogruppo", il campo "Paese di localizzazione" non va compilato.

Nella casella "Regime semplificato" (**colonna 3**) va indicato il tipo di regime semplificato applicato in relazione al Paese e al sottogruppo, utilizzando uno dei seguenti codici:

- 1 - Regime semplificato permanente - test *de minimis*
- 2 - Regime semplificato permanente - test dell'aliquota di imposizione effettiva
- 3 - Regime semplificato permanente - test del profitto ordinario
- 4 - Imposta minima nazionale/equivalente con i requisiti del porto sicuro
- 5 - Regime semplificato transitorio - test *de minimis*
- 6 - Regime semplificato transitorio - test dell'aliquota di imposizione effettiva semplificata
- 7 - Regime semplificato transitorio - test del profitto ordinario
- 8 - Regime semplificato transitorio per l'imposta minima suppletiva/equivalente

ATTENZIONE Non possono essere selezionati i codici 5, 6 o 7 in relazione ad un Paese per l'esercizio di riferimento se il gruppo ha deciso, in relazione a tale Paese, di non applicare un regime semplificato o ha selezionato un'altra opzione rispetto a quelle indicate nei predetti codici per l'esercizio precedente. Il codice 8 può essere selezionato solo se trattasi del Paese della controllante capogruppo.

Se è indicato il codice 1, 2 o 3 e la semplificazione si applica solo ad alcune imprese o membri di gruppi a controllo congiunto rientranti nei sottogruppi identificati in colonna 2, vanno compilati anche i quadri successivi per tutte le altre imprese o membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese in cui si applica il regime semplificato. Se è indicato il codice 1, 2 o 3 e sorge un'imposta minima integrativa addizionale in relazione al Paese, vanno compilati i quadri successivi rispetto alle pertinenti imprese o membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese.

La casella "Esclusione de minimis" (**colonna 4**) va barrata qualora in relazione al Paese e/o al sottogruppo l'imposizione integrativa è pari a zero per effetto dell'esclusione de minimis. Le entità di investimento e le imprese apolidi non sono ammesse al regime di esclusione de minimis. I ricavi rilevanti e il reddito/perdita rilevante di entrambe le tipologie di entità sono esclusi dal computo di cui all'art. 37, commi 3 e 4. I ricavi rilevanti e il reddito/perdita rilevante delle imprese partecipate in misura minoritaria sono presi in considerazione insieme a quelli delle altre imprese ai fini della determinazione dei ricavi rilevanti medi e del reddito rilevante medio del Paese dove le stesse sono localizzate. Se sorge un'imposta minima integrativa addizionale in relazione al Paese, vanno compilati i quadri successivi rispetto alle pertinenti imprese o membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese.

Con riferimento all'entità al vertice della struttura proprietaria di ciascun sottogruppo di cui alla colonna 2, va indicato:

- in **colonna 5**, se esistente, il codice fiscale, rilasciato dall'amministrazione fiscale italiana;
- in **colonna 6**, il codice identificativo estero. Tale codice è quello utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel suo Paese di localizzazione o, qualora non disponibile, va indicato un codice o un numero di registrazione che identifichi tale soggetto in maniera equivalente;
- in **colonna 7**, la denominazione.

Per le imprese ed entità autonome per le quali l'imposizione integrativa si calcola separatamente (ad esempio, le entità apolidi), nelle predette colonne vanno indicati i dati di tale impresa/entità.

ATTENZIONE I campi da 5 a 7 non vanno compilati qualora l'entità al vertice della struttura proprietaria del sottogruppo sia la controllante capogruppo indicata nella sezione I del presente quadro.

L'art. 56 prevede che l'imposizione integrativa dovuta da una controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 13, comma 2, o da una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 14, comma 5, quando la controllante capogruppo è un'entità esclusa, è ridotta a zero:

- a) nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al capo V;
- b) nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del titolo II.

Se la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in uno Stato terzo, l'imposizione integrativa dovuta da un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 21, comma 2, è ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al capo V.

Quando si applica l'art. 56 e nessuna entità del gruppo localizzata in Italia è soggetta ad imposta minima integrativa o il gruppo nazionale si trova in fase iniziale di applicazione delle disposizioni dell'imposizione integrativa, non vanno compilati i quadri successivi in relazione ai Paesi rispetto ai quali l'imposizione integrativa è ridotta a zero ai sensi della suddetta disposizione.

A tal fine, nel **rigo A8** va indicato il primo giorno del primo esercizio di cui al comma 4 del citato art. 56.

Inoltre, nel caso in cui l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese sia localizzata in uno Stato membro che ha scelto di differire, ai sensi dell'art. 57, l'applicazione dell'imposta minima integrativa equivalente e dell'imposta minima suppletiva equivalente, le imprese di tale gruppo multinazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano sono soggette all'importo dell'imposta minima suppletiva assegnato all'Italia ai sensi dell'art. 21, per gli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023. In tal caso, nel **rigo A9** va indicato il codice Paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2 riferito al predetto Stato membro.

ATTENZIONE Nel caso in cui non sia sufficiente un solo modulo vanno compilati distinti moduli, utilizzando moduli successivi al primo e avendo cura di numerare ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.

QUADRO B - CALCOLO IMPOSIZIONE INTEGRATIVA

Il soggetto responsabile dell'imposta minima integrativa e/o dell'imposta minima suppletiva compila il Quadro B al fine di indicare i dati e le informazioni per la determinazione dell'aliquota d'imposizione effettiva dell'imposizione integrativa dovuta in Italia (a titolo di imposta minima integrativa e/o di imposta minima suppletiva) per ogni singolo Paese e per ogni sottogruppo rispetto al quale non si applicano le eccezioni al calcolo dell'imposizione integrativa.

In particolare, nel **rigo B1** va indicato:

- in **colonna 1**, il "Paese di localizzazione" utilizzando il codice Paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2 per il Paese;
- in **colonna 2**, uno dei seguenti codici identificativi del sottogruppo:
 - 1 - Impresa
 - 2 - Sottogruppo di minoranza
 - 3 - Impresa partecipata in misura minoritaria autonoma
 - 4 - Entità di investimento (comprese le entità assicurative di investimento)
 - 5 - Gruppo a controllo congiunto
 - 6 - Entità a controllo congiunto o entità sussidiaria a controllo congiunto
 - 7 - Entità apolide

ATTENZIONE Nel caso in cui sia stato indicato il codice 7 ("Entità apolide") nella casella "Tipo sottogruppo", il campo "Paese di localizzazione" non va compilato.

Le "imprese partecipate in misura minoritaria autonoma" sono imprese partecipate in misura minoritaria che non fanno parte di alcun sottogruppo di minoranza. Tra le entità di investimento sono incluse anche le entità a controllo congiunto e le entità sussidiarie a controllo congiunto che si qualificano come entità di investimento ma ne sono escluse le entità di investimento per le quali è stata effettuata l'opzione di cui all'art. 49. Il "sottogruppo di minoranza" può essere costituito da membri di gruppi a controllo congiunto. Le imprese apolide possono essere anche membri di gruppi a controllo congiunto che sono apolide.

Con riferimento all'entità al vertice della struttura proprietaria di ciascun sottogruppo indicato nella colonna 2 va indicato:

- in **colonna 3**, se esistente, il codice fiscale, rilasciato dall'amministrazione fiscale italiana;
- in **colonna 4**, il codice identificativo estero. Tale codice è quello utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel suo Paese di localizzazione o, qualora non disponibile, va indicato un codice o un numero di registrazione che identifichi tale soggetto in maniera equivalente;
- in **colonna 5**, la denominazione.

Per le imprese ed entità autonome per le quali l'imposizione integrativa si calcola separatamente (ad esempio, le entità apolide), nelle predette colonne vanno indicati i dati di tale impresa/entità.

ATTENZIONE I campi da 3 a 5 non vanno compilati qualora l'entità al vertice della struttura proprietaria del sottogruppo sia la controllante capogruppo indicata nel quadro A, sezione I.

La **casella "Progressivo"**, di **colonna 6**, va compilata indicando un numero progressivo che individua univocamente ciascun Paese e sottogruppo all'interno del presente quadro. Ad esempio, se devono essere indicati 3 distinti Paesi, di cui per il primo Paese 2 distinti sottogruppi, il quadro B dovrà essere così compilato:

- i dati relativi al Paese 1 e sottogruppo 1 vanno esposti nei righi da B1 a B6 del primo modulo, riportando nella casella "Progressivo" il valore 1;
- i dati relativi al Paese 1 e sottogruppo 2 vanno esposti nei righi da B7 a B12 del primo modulo, riportando nella casella "Progressivo" il valore 2;
- i dati relativi al Paese 2 vanno esposti nei righi da B1 a B6 del secondo modulo, riportando nella casella "Progressivo" il valore 3;
- i dati relativi al Paese 3 vanno esposti nei righi da B7 a B12 del secondo modulo, riportando nella casella "Progressivo" il valore 4.

Nei righi da B2 a B4, i dati vanno indicati su base aggregata per il Paese e sottogruppo. In particolare, nel **rigo B2**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio dopo l'imputazione del reddito o perdita rilevante tra le case madri e le stabili organizzazioni (art. 25) e l'assegnazione del reddito o perdita rilevante delle entità trasparenti (art. 26). L'utile o perdita contabile netta di un'impresa è definito all'art. 22;

- in **colonna 2** e in **colonna 3**, le rettifiche in aumento e in riduzione dell'importo di colonna 1, tra cui, quelle previste dagli artt. 23, 24 e 54, comma 5. Vanno indicate anche le riduzioni apportate all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio delle imprese soggette ad un annullamento del debito quando la componente reddituale è esclusa dal reddito rilevante ai sensi dell'art. 23, comma 2 (si veda l'art. 5 del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 20 dicembre 2024);
- in **colonna 4**, il reddito o la perdita netta rilevante risultante dalla seguente formula: colonna 1 + colonna 2 – colonna 3. Per le entità di investimento localizzate nel Paese, diverse da entità fiscalmente trasparenti o da imprese cui si applica il regime di cui agli artt. 49 e 50, va indicata la quota del reddito o perdita rilevante (eventualmente aggregato in caso di più entità di investimento) attribuibile al gruppo di appartenenza, determinata ai sensi dell'art. 48, comma 5.

Nel **rigo B3**, va indicato:

- in **colonna 1**, le imposte correnti rilevanti che hanno concorso a determinare l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (art. 27), dopo l'imputazione delle imposte rilevanti da un'impresa ad un'altra impresa ai sensi dell'art. 31;
- in **colonna 2** e in **colonna 3**, le rettifiche in aumento e in riduzione dell'importo di colonna 1, tra cui, quelle previste dagli artt. 23, comma 12, 28, commi da 1 a 4 (inclusa la variazione collegata alle agevolazioni fiscali per trasparenza derivanti da partecipazioni qualificate), 32, commi da 1 a 3, 45, comma 4, 46, comma 4, e 47;
- in **colonna 4**, le imposte rilevanti rettifiche, risultanti dalla seguente formula: colonna 1 + colonna 2 – colonna 3. Tale risultato è diminuito, fino a concorrenza del suo valore, in misura pari al saldo residuo dell'importo negativo delle imposte rilevanti rettifiche ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, o all'opzione di cui all'art. 28, commi da 5 a 8 (indicato nella colonna 3 del rigo B6). Per le entità di investimento localizzata nel Paese, diverse da entità fiscalmente trasparenti o da imprese cui si applica il regime di cui agli artt. 49 e 50, vanno indicate le imposte rilevanti rettifiche pari alla somma delle imposte rilevanti rettifiche relative alla quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo di appartenenza e delle imposte rilevanti attribuibili all'entità di investimento ai sensi dell'art. 31. Nella ipotesi in cui più entità di investimento siano localizzate nel medesimo Paese, va indicata la somma delle loro imposte rilevanti rettifiche;
- in **colonna 5**, le imposte rilevanti rettifiche attese pari alla perdita netta rilevante del rigo B2 colonna 4 (qualora negativo) moltiplicata per l'aliquota minima di imposta.

Nel **rigo B4**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo complessivo delle attività e passività fiscali differite contabilizzate nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio. Se le passività fiscali differite sono di importo superiore alle attività fiscali differite, l'eccedenza è presentata come numero positivo. In caso contrario, l'importo sarà presentato come numero negativo;
- in **colonna 2** e in **colonna 3**, le rettifiche in aumento e in riduzione delle attività e passività fiscali differite di colonna 1, tra cui, quelle previste dagli artt. 29, 30, 41, 45, 46, 54 e all'art. 8 del decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze 20 dicembre 2024;
- in **colonna 4**, l'importo netto delle variazioni relative alle attività e passività fiscali differite, risultante dalla seguente formula: colonna 1 + colonna 2 – colonna 3. Tale importo va ricompreso, a seconda del segno, nella colonna 2 o 3 del rigo B3.

Nel **rigo B5**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'aliquota di imposizione effettiva (arrotondata a quattro cifre decimali) relativa al Paese e al sottogruppo risultante, se l'importo di colonna 4 del rigo B2 è positivo, dal seguente rapporto: (rigo B3, colonna 4 / rigo B2, colonna 4) x 100. La presente colonna non va compilata se è presente un reddito netto rilevante e un importo negativo di imposte rilevanti rettifiche. In tal caso, l'aliquota d'imposizione effettiva è assunta pari a zero e l'importo negativo di imposte rilevanti rettifiche dell'esercizio deve essere riportato in avanti nei successivi esercizi e deve essere utilizzato, fino ad esaurimento dello stesso, a riduzione fino a concorrenza delle imposte rilevanti rettifiche positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettifiche;
- in **colonna 2**, l'aliquota di imposizione integrativa, pari alla differenza (se positiva) tra il 15 per cento e l'importo di colonna 1;
- in **colonna 3**, se non è esercitata l'opzione di cui all'art. 35, comma 2, secondo periodo, l'importo della riduzione del reddito da attività economica sostanziale determinato ai sensi dell'art. 35;
- in **colonna 4**, il profitto eccedente per il Paese e sottogruppo corrispondente all'eventuale importo positivo dato dalla differenza tra il reddito netto rilevante del rigo B2, colonna 4, e la riduzione del reddito da attività economica sostanziale di colonna 3 del presente rigo;
- in **colonna 5**, l'imposizione integrativa addizionale relativa al Paese e sottogruppo, determinata ai sensi dell'art. 36. Qualora il reddito netto rilevante risulti zero o negativo e l'importo delle imposte rilevanti rettifiche risulti anch'esso negativo e inferiore all'importo delle imposte rilevanti rettifiche attese, il valore assoluto della differenza tra le imposte rilevanti rettifiche e le imposte rilevanti rettifiche attese è considerata una imposta integra-

tiva addizionale dovuta per l'esercizio, da indicare nella presente colonna (art. 28, comma 5). Tale importo è quello risultante dalla seguente differenza in valore assoluto: rigo B3, colonna 4 – rigo B3, colonna 5. Se l'importo della imposta minima nazionale equivalente, relativa ad un esercizio, non è corrisposto alla amministrazione finanziaria del Paese di localizzazione delle imprese soggette a tale imposta entro il quarto esercizio successivo a quello in cui risulta dovuto, la somma non pagata è computata in aumento dell'imposta minima integrativa dovuta, ai sensi del comma 4 dell'art. 34, dalla controllante localizzata nel territorio dello Stato italiano;

- in **colonna 6**, l'imposta minima nazionale dovuta, determinata ai sensi dell'art. 18 qualora il Paese di localizzazione sia l'Italia, o della imposta minima nazionale equivalente;
- in **colonna 7**, l'imposizione integrativa dovuta per il Paese e sottogruppo pari al prodotto tra il profitto eccedente di colonna 4 e l'aliquota di imposizione integrativa di colonna 2, maggiorato dell'imposizione integrativa addizionale di colonna 5, e ridotto dell'importo dell'imposta minima nazionale/equivalente di colonna 6, fino a concorrenza del suo azzeramento. Affinché l'imposizione integrativa sia ridotta dall'imposta minima nazionale/equivalente quest'ultima deve considerarsi dovuta.

Nel **rigo B6**, va riportata l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche generata per l'esercizio di riferimento conformemente a quanto disposto all'art. 34, commi 2 e 3, o all'opzione di cui all'art. 28, commi da 5 a 8. A tal fine, va indicato:

- in **colonna 1**, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche che residua al termine dell'esercizio precedente;
- in **colonna 2**, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche generatasi nell'esercizio di riferimento. L'eccedenza negativa delle imposte rilevanti rettifiche riferibile all'importo di una perdita riportata indietro e utilizzata in compensazione del reddito di precedenti periodi d'imposta deve essere portata in diminuzione del saldo dell'eccedenza negativa delle imposte rilevanti;
- in **colonna 3**, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche utilizzata per l'esercizio di riferimento;
- in **colonna 4**, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche riportata a nuovo da utilizzare negli esercizi successivi, risultante dalla seguente formula: colonna 1 + colonna 2 – colonna 3.

Le istruzioni dei rigi da B1 a B6 valgono anche per i **rigi da B7 a B12**.

ATTENZIONE Nel caso in cui non sia sufficiente un solo modulo vanno compilati distinti moduli, utilizzando moduli successivi al primo e avendo cura di numerare ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.

QUADRO C - IMPOSTA MINIMA INTEGRATIVA

Il soggetto responsabile dell'imposta minima integrativa compila il presente quadro al fine di indicare i dati e le informazioni per la determinazione dell'importo dovuto in Italia a titolo di imposta minima integrativa per l'esercizio di riferimento (ai sensi dell'art. 13, comma 1, dell'art. 14, commi 1 e 4, e dell'art. 15, comma 1). Tale importo corrisponde all'imposizione integrativa attribuita alla controllante dichiarante e relativa all'impresa a bassa imposizione, determinata moltiplicando l'imposizione integrativa per la sua quota di attribuzione (come definita all'art. 16, comma 2). Nell'esercizio, in aggiunta agli importi attribuiti alla controllante secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 16, è dovuta dalla controllante ai sensi dell'art. 13, comma 2, 14, commi 2 e 5, e 15, comma 2:

- a) l'imposta minima integrativa pari all'intero importo di imposizione integrativa ai sensi dell'art. 34 relativa a tale controllante;
- b) l'imposta minima integrativa relativa alle imprese a bassa imposizione, facenti parte del gruppo e localizzate nel territorio dello Stato italiano, corrispondente all'imposizione integrativa attribuita alla controllante relativa ad ogni impresa a bassa imposizione determinata moltiplicando l'imposizione integrativa ai sensi dell'art. 34 per la sua quota di attribuzione come definita nel comma 2 del medesimo art. 16.

SEZIONE I - ATTRIBUZIONE IMPOSTA MINIMA INTEGRATIVA

Nella presente sezione, il soggetto che presenta la dichiarazione indica le informazioni relative alla singola impresa (o al singolo membro del gruppo a controllo congiunto) a bassa imposizione con un reddito rilevante. In particolare, nei **rigi da C1 a C5** va indicato:

- in **colonna 1**, se esistente, il codice fiscale rilasciato dall'amministrazione fiscale italiana;
- in **colonna 2**, il codice identificativo estero. Tale codice è quello utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel suo Paese di localizzazione o, qualora non disponibile, va indicato un codice o un numero di registrazione che identifichi tale soggetto in maniera equivalente. Nel caso di cui all'art. 23, comma 15, va indicato il codice identificativo del gruppo consolidato;
- in **colonna 3**, la denominazione;
- in **colonna 4**, il reddito rilevante da utilizzare ai fini del calcolo di cui alla successiva colonna 7;
- in **colonna 5**, il reddito rilevante di colonna 4 attribuibile a partecipazioni detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo determinato secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3;

- in **colonna 6**, la quota di attribuzione alla controllante dell'imposizione integrativa relativa all'impresa a bassa imposizione pari al reddito rilevante di colonna 4 ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo (colonna 5), diviso per il reddito rilevante di colonna 4;
- in **colonna 7**, l'imposizione integrativa relativa all'impresa a bassa imposizione, pari all'importo dell'imposizione integrativa determinata per il Paese e sottogruppo nel quadro B moltiplicato per il rapporto tra il suo reddito rilevante di colonna 4 del presente rigo e l'importo complessivo del reddito rilevante di tutte le imprese a bassa imposizione localizzate nel medesimo Paese e appartenenti al medesimo sottogruppo;
- in **colonna 8**, l'imposta minima integrativa/equivalente scomputabile dall'imposizione integrativa attribuita alla controllante dichiarante relativa all'impresa a bassa imposizione (ai sensi dell'art. 17);
- in **colonna 9**, l'imposta minima integrativa dovuta per l'impresa a bassa imposizione, risultante dalla seguente formula: $(\text{colonna 7} \times \text{colonna 6}) / 100 - \text{colonna 8}$.

Nelle situazioni in cui si applica il comma 2 e/o il comma 3 dell'art. 36, il reddito rilevante di ogni impresa (o di ogni membro del gruppo a controllo congiunto) non deve essere utilizzato per allocare la relativa imposizione integrativa ma si deve ricorrere a un criterio di allocazione alternativo, come indicato nei suddetti commi. Se si applica l'art. 50, l'impresa dichiarante non compila le colonne 4 e 5 e l'imposizione integrativa dell'impresa a bassa imposizione (o del membro del gruppo a controllo congiunto) è determinata in conformità all'art. 50, comma 5, o all'art. 50, comma 9, per l'esercizio di revoca.

Nelle predette fattispecie, la **casella "Situazioni particolari"** va compilata indicando uno dei seguenti codici:

- il **codice 1**, in caso di applicazione del comma 2 dell'art. 36. Trattasi dell'ipotesi in cui, per il Paese e sottogruppo, sussiste un'imposizione integrativa addizionale in assenza di un reddito netto rilevante nell'esercizio. In tal caso, il reddito rilevante di ogni impresa (o membro del gruppo a controllo congiunto), ai fini del comma 2 dell'art. 16, è pari al reddito rilevante di quelle imprese (o membri di gruppi a controllo congiunto) negli esercizi per i quali sono stati effettuati i ricalcoli ai sensi del comma 1 del medesimo art. 36, come previsto dall'art. 34, comma 8;
- il **codice 2**, in caso di applicazione del comma 3 dell'art. 36. In tale ipotesi, il reddito rilevante deve essere segnalato solo per quelle imprese (o membri di gruppi a controllo congiunto) che registrano imposte rilevanti rettifiche inferiori a zero e inferiori al reddito o perdita rilevante di tale impresa moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta e deve essere calcolato secondo la seguente formula: $(\text{reddito o perdita rilevante} \times \text{aliquota minima d'imposta}) - \text{imposte rilevanti rettifiche}$;
- il **codice 3**, in caso di applicazione dell'art. 50;
- il **codice 4**, qualora la quota di attribuzione sia la stessa per ciascuna impresa a bassa imposizione (o membro del gruppo a controllo congiunto) nel Paese e sottogruppo. In tal caso, va compilato un solo rigo per tale Paese e sottogruppo e non vanno compilati i campi "Codice fiscale", "Codice identificativo estero" e "Denominazione".

Nella **casella "Riferimento quadro B"** va indicato il numero di riferimento del quadro B, esposto nella casella "Progressivo", dove è riportata l'imposizione integrativa relativa al Paese e sottogruppo dell'impresa indicata nel presente rigo.

SEZIONE II - TOTALE IMPOSTA MINIMA INTEGRATIVA

Nel **rigo C6**, va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta minima integrativa dovuta per l'esercizio di riferimento dalla controllante dichiarante per tutte le imprese a bassa imposizione (o membri del gruppo a controllo congiunto), pari alla somma delle colonne 9 dei rigi da C1 a C5 di tutti i moduli compilati.

ATTENZIONE Nel caso in cui non sia sufficiente un solo modulo vanno compilati distinti moduli, utilizzando moduli successivi al primo e avendo cura di numerare ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.

QUADRO D - IMPOSTA MINIMA SUPPLETIVA

Il soggetto responsabile dell'imposta minima suppletiva indica nel presente quadro l'imposta minima suppletiva dovuta in Italia in relazione all'esercizio di riferimento qualora la controllante capogruppo:

- è localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente, ovvero;
- è una entità esclusa, ovvero;
- è localizzata in un Paese terzo a bassa imposizione (a meno che la controllante capogruppo sia soggetta ad una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a sé stessa e alle sue imprese a bassa imposizione localizzate nel suo Paese di localizzazione).

SEZIONE I – CALCOLO IMPOSTA MINIMA SUPPLETIVA

Nei **rigi da D1 a D9**, nella **casella "Riferimento quadro B"** di **colonna 1** va indicato il numero di riferimento del quadro B, esposto nella casella "Progressivo", dove è riportata l'imposizione integrativa relativa al Paese e sottogruppo indicato nel presente rigo.

L'importo dell'imposta minima suppletiva relativa ad un'impresa a bassa imposizione è ridotto in misura pari all'importo dell'imposizione integrativa dovuta da una controllante che, con riferimento ad essa, applica un'imposta minima integrativa equivalente (art. 21, comma 4). Nella **colonna 2**, pertanto, va indicato l'importo totale dell'imposta minima suppletiva in relazione al Paese e sottogruppo che risulta dopo l'applicazione del citato comma 4.

Nel **rigo D10**, va indicata:

- in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nelle colonne 2 dei righi da D1 a D9;
- in **colonna 3**, la percentuale dell'imposta minima suppletiva imputabile allo Stato italiano, determinata ai sensi del comma 5 dell'art. 21. Nel caso in cui si applichi la disposizione di cui al comma 7 del citato art. 21 la presente colonna non va compilata (percentuale imputabile pari a zero);
- in **colonna 4**, l'ammontare dell'imposta minima suppletiva dovuta in Italia, pari all'importo indicato in colonna 2 moltiplicato per la percentuale di colonna 3.

ATTENZIONE Su opzione dell'impresa dichiarante, per gli esercizi di durata non superiore a dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026, l'imposta minima suppletiva dovuta in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo è pari a zero se tale Paese applica l'imposta sul reddito delle società con un'aliquota nominale pari o superiore al 20 per cento (si rinvia alle istruzioni del quadro A).

SEZIONE II - SOGGETTI COOBLIGATI E RIPARTIZIONE ONERE

Nella presente sezione sono riportate le imprese del gruppo localizzate in Italia per conto delle quali il soggetto dichiarante agisce in qualità di responsabile degli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta minima suppletiva, nonché la ripartizione dell'eventuale onere fiscale tra le predette imprese.

A tal fine, nel **rigo D11** va indicato:

- nelle **colonne 1, 3, 5 e 7**, il codice fiscale di tali imprese;
- nelle **colonne 2, 4, 6 e 8**, l'importo del relativo onere fiscale oggetto di ripartizione.

QUADRO E - IMPOSTA MINIMA NAZIONALE

Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva relativa alle imprese e alle entità a controllo congiunto o entità sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano nonché alle entità trasparenti apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con i requisiti di cui all'art. 10 è inferiore alla aliquota minima di imposta, è dovuta una imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entità.

Ai fini dell'imposta minima nazionale, da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano da parte di qualsiasi controllante del gruppo multinazionale o nazionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 e al decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle finanze del 1° luglio 2024.

Dall'imposta minima nazionale sono escluse le entità indicate nell'art. 11, sempre che non sia stata esercitata l'opzione prevista nel comma 3 del citato art. 11.

Il soggetto responsabile dell'imposta minima nazionale compila il presente quadro al fine di indicare:

- nella **sezione I**, i dati e le informazioni della singola impresa, dell'entità a controllo congiunto o entità sussidiarie a controllo congiunto o dell'entità trasparente apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano;
- nella **sezione II**, per ciascun sottogruppo, i dati e le informazioni per la determinazione dell'importo dovuto in Italia a titolo di imposta minima nazionale;
- nella **sezione III**, il totale dell'imposta minima nazionale dovuta;
- nella **sezione IV**, i soggetti per conto dei quali agisce in qualità di responsabile degli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché la ripartizione dell'eventuale onere fiscale tra le imprese o tra le entità del gruppo a controllo congiunto del gruppo localizzate in Italia o tra le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano.

SEZIONE I - DATI DELL'IMPRESA/ENTITÀ

Nel **rigo E1**, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale dell'impresa o entità localizzata nel territorio dello Stato italiano;
- in **colonna 2**, uno dei seguenti codici identificativi del soggetto di cui a colonna 1:
 - 1 - Impresa
 - 2 - Entità a controllo congiunto che non è membro di un gruppo a controllo congiunto
 - 3 - Entità appartenente al medesimo gruppo a controllo congiunto
 - 4 - Entità di investimento
 - 5 - Entità assicurativa di investimento
 - 6 - Impresa partecipata in misura minoritaria che non è membro di un sottogruppo di minoranza
 - 7 - Impresa appartenente al medesimo sottogruppo di minoranza
 - 8 - Entità trasparente apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano

ATTENZIONE Se nel campo “Ruolo” del frontespizio è indicato il codice 5, il presente campo può assumere solo i valori 2 o 3. Se nel campo “Ruolo” del frontespizio è indicato il codice 6, il presente campo può assumere solo il valore 3.

- in **colonna 3**, la denominazione;
- in **colonna 4**, il numero di modulo della corrispondente sezione II del presente quadro, al fine di individuare il relativo sottogruppo di appartenenza del soggetto di colonna 1. Ad esempio, nel caso in cui nella presente sezione I siano indicate 3 imprese (impresa A, impresa B e impresa C) di cui le prime 2 appartenenti al medesimo sottogruppo, il quadro dovrà essere così compilato:
 - sezione I, 3 righi uno per ciascuna impresa, riportando nella colonna 3 dei righi relativi alle imprese A e B il valore 1 e nel rigo relativo all’impresa C il valore 2;
 - sezione II, 2 moduli uno per ciascun sottogruppo, il primo rigo relativo alle imprese A e B e il secondo relativo all’impresa C.

Per la compilazione dei **rigli E2, E3 ed E4**, ad eccezione dell’ipotesi di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), si rinvia alle istruzioni dei rigli B2, B3 e B4 del quadro B, tenendo conto del fatto che per i rigli del presente quadro i valori vanno considerati per singola impresa o entità. Le istruzioni dei rigli da E1 a E4 valgono anche per i **rigli da E5 a E8**.

SEZIONE II - CALCOLO IMPOSTA MINIMA NAZIONALE

Per ciascun soggetto/sottogruppo di cui alla colonna 2 dei rigli E1/E5 per i quali l’aliquota d’imposizione integrativa, il profitto eccedente e l’imposta minima nazionale si determinano autonomamente va compilata una distinta sezione II.

Con riferimento all’entità al vertice della struttura proprietaria di ciascun sottogruppo, nel **rigo E9** va indicato:

- in **colonna 1**, se esistente, il codice fiscale, rilasciato dall’amministrazione fiscale italiana;
- in **colonna 2**, il codice identificativo estero. Tale codice è quello utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel suo Paese di localizzazione o, qualora non disponibile, va indicato un codice o un numero di registrazione che identifichi tale soggetto in maniera equivalente;
- in **colonna 3**, la denominazione.

ATTENZIONE Le colonne da 1 a 3 non vanno compilate qualora l’entità al vertice della struttura proprietaria del sottogruppo sia la controllante capogruppo indicata nel quadro A, sezione I. Le predette colonne non vanno compilate neppure per le imprese ed entità autonome per le quali l’imposizione integrativa si calcola separatamente (ad esempio, le entità apolidi).

Nel **rigo E10**, va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito o la perdita netta rilevante, pari alla somma algebrica degli importi indicati in colonna 4 dei rigli E2 ed E6 per i quali è riportata nella colonna 4 dei rigli E1 ed E5 il numero di modulo corrispondente alla presente sezione II;
- in **colonna 2**, le imposte rilevanti rettifiche, pari alla somma algebrica degli importi indicati in colonna 4 dei rigli E3 ed E7, al netto dell’eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche indicata nella colonna 3 del rigo E11, per i quali è riportata nella colonna 4 dei rigli E1 ed E5 il numero di modulo corrispondente alla presente sezione II;
- in **colonna 3**, l’aliquota di imposizione effettiva risultante, se l’importo di colonna 1 è positivo dal seguente rapporto: $(\text{colonna 2} / \text{colonna 1}) \times 100$. La presente colonna non va compilata in caso di reddito netto rilevante e importo negativo di imposte rilevanti rettifiche. In tal caso, l’aliquota d’imposizione effettiva è assunta pari a zero e l’importo negativo di imposte rilevanti rettifiche dell’esercizio deve essere riportato in avanti nei successivi esercizi e deve essere utilizzato, fino ad esaurimento dello stesso, a riduzione fino a concorrenza delle imposte rilevanti rettifiche positive ai fini del computo delle imposte rilevanti rettifiche;
- in **colonna 4**, l’aliquota di imposizione integrativa, pari alla differenza (se positiva) tra il 15 per cento e l’importo di colonna 3;
- in **colonna 5**, se non esercitata l’opzione di cui all’art. 35, comma 2, secondo periodo, l’importo della riduzione del reddito da attività economica sostanziale determinato ai sensi dell’art. 35;
- in **colonna 6**, il profitto eccedente, corrispondente all’eventuale importo positivo dato dalla differenza tra il reddito netto rilevante di colonna 1 e la riduzione del reddito da attività economica sostanziale di colonna 5;
- in **colonna 7**, l’importo dell’imposizione integrativa addizionale, determinata ai sensi dell’art. 36. Per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni della colonna 5 del rigo B5 del quadro B;
- in **colonna 8**, l’imposta minima nazionale, pari al prodotto tra il profitto eccedente di colonna 6 e l’aliquota d’imposizione integrativa di colonna 4, maggiorato dell’imposizione integrativa addizionale di cui in colonna 7;

- in **colonna 9**, le imposte rilevanti rettifiche attese pari alla perdita netta rilevante di colonna 1 moltiplicata per l'aliquota minima di imposta.

Il soggetto dichiarante segnala l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche generata per l'esercizio di riferimento conformemente a quanto disposto all'art. 34, commi 2 e 3, o all'opzione di cui all'art. 28, commi da 5 a 8. A tal fine, nel **rigo E11** va indicato:

- in **colonna 1**, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche che residuano al termine dell'esercizio precedente;
- in **colonna 2**, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche generatasi nell'esercizio di riferimento. L'eccedenza negativa delle imposte rilevanti rettifiche riferibile all'importo di una perdita riportata indietro e utilizzata in compensazione del reddito di precedenti periodi d'imposta deve essere portata in diminuzione del saldo dell'eccedenza negativa delle imposte rilevanti;
- in **colonna 3**, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche utilizzata per l'esercizio di riferimento;
- in **colonna 4**, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettifiche riportata a nuovo da utilizzare negli esercizi successivi, risultante dalla seguente formula: colonna 1 + colonna 2 – colonna 3.

SEZIONE III - TOTALE IMPOSTA MINIMA NAZIONALE

Nella presente sezione, nel **rigo E12**, va indicato il totale dell'imposta minima nazionale pari alla somma della colonna 8 del rigo E10 di tutti i moduli.

SEZIONE IV - SOGGETTI COOBLIGATI E RIPARTIZIONE ONERE

Nella presente sezione sono indicati i soggetti per conto dei quali il soggetto dichiarante agisce in qualità di responsabile degli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta minima nazionale, nonché la ripartizione dell'eventuale onere fiscale tra le imprese o tra le entità del gruppo a controllo congiunto del gruppo localizzate in Italia o tra le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano.

A tal fine, nel **rigo E13** va indicato:

- nelle **colonne 1, 4, 7 e 10**, il codice fiscale dei predetti soggetti;
- nelle **colonne 2, 5, 8 e 11**, l'importo del relativo onere fiscale oggetto di ripartizione;
- nelle **colonne 3, 6, 9 e 12**, la casella va barrata se trattasi di entità di investimento.

ATTENZIONE Nel caso in cui non sia sufficiente un solo modulo vanno compilati distinti moduli, utilizzando moduli successivi al primo e avendo cura di numerare ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.

QUADRO F - LIQUIDAZIONE IMPOSTE / DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nella **Sezione I**, vanno indicati gli importi a debito dell'imposta minima integrativa, dell'imposta minima suppletiva e dell'imposta minima nazionale dovuti in Italia o il corrispondente credito.

Le imposte sono versate con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento avviene in euro ed è esclusa, inoltre, la compensazione prevista nel citato art. 17, con la conseguenza che le predette imposte non possono essere compensate con crediti agevolativi o relativi ad altre imposte o contributi maturati dall'impresa dichiarante o da altre imprese del gruppo.

Per il versamento delle imposte mediante il modello F24, vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

- "2730" per l'Imposta minima integrativa di cui agli artt. 13, 14 e 15;
- "2731" per l'Imposta minima suppletiva di cui agli artt. 19, 20 e 21;
- "2732" per l'Imposta minima nazionale di cui all'art. 18.

Nei **righe F1** ("Imposta minima integrativa"), **F2** ("Imposta minima suppletiva") e **F3** ("Imposta minima nazionale"), va indicato, per ogni singola imposta:

- in **colonna 1**, l'imposta dovuta di cui, rispettivamente, ai righe C6, D10, colonna 4, ed E12;
- in **colonna 2**, il credito risultante dalla dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, nonché le eccedenze di versamento effettuate dal dichiarante successivamente alla presentazione della dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta e non indicate in tale dichiarazione;
- in **colonna 3**, il credito risultante dalle dichiarazioni integrative a favore presentate nel corso dell'esercizio di riferimento (art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998);
- in **colonna 4**, l'imposta a debito pari al risultato della seguente formula, se positivo: colonna 1 – colonna 2 – colonna 3;
- in **colonna 5**, l'imposta a credito pari al risultato della seguente formula, se negativo: colonna 1 - colonna 2 - colonna 3. Tale importo non va preceduto dal segno "-";
- in **colonna 6**, l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta per la presente dichiarazione;

- in **colonna 7**, il credito che si richiede a rimborso secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 22 novembre 2019;
 - in **colonna 8**, il credito da riportare nella successiva dichiarazione fiscale.
- La somma degli importi indicati nelle colonne 7 e 8 deve essere uguale alla somma degli importi indicati nelle colonne 5 e 6.

La **Sezione II** è utilizzata qualora nel corso dell'esercizio di riferimento sia stata presentata una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 5, comma 5, del decreto 7 novembre 2025), oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio, dichiarazione integrativa relativa all'esercizio X presentata nell'esercizio X+3). Nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine, nei **righi da F4 a F8** va indicato:

- in **colonna 1**, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante);
- in **colonna 2**, l'esercizio relativo alla dichiarazione integrativa;
- in **colonna 3**, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa;
- in **colonna 4**, il "tipo" di imposta cui si riferisce il credito indicato in colonna 3, utilizzando uno dei seguenti codici:

- 1 - imposta minima integrativa
- 2 - imposta minima suppletiva
- 3 - imposta minima nazionale

La somma degli importi di colonna 3 dei righi da F4 a F8, di tutti i moduli compilati, va riportato nella colonna 3 della sezione I, a seconda del tipo di imposta cui si riferisce il credito.

ATTENZIONE Nel caso in cui non sia sufficiente un solo modulo vanno compilati distinti moduli, utilizzando moduli successivi al primo e avendo cura di numerare ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.